

Spese NON ammissibili

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- le spese per investimenti di mera sostituzione dei beni preesistenti, che non comportino un miglioramento degli stessi;
- le spese per investimenti che già beneficiano di contributi pubblici, a qualunque titolo erogati;
- le operazioni che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (Promozione)
- le spese per investimenti oggetto di contratto di locazione finanziaria (leasing);
- spese generali diverse da quelle riconducibili all'elaborazione della relazione redatta da un certificatore energetico specializzato (sottoscritta da un professionista abilitato del settore), ai fini del riconoscimento del criterio di priorità 1. "effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (regolamento Ue 2016/1149 art.36)";
- acquisto di hardware e software per la gestione aziendale;
- realizzazione di siti Internet per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, compresi i costi di progettazione;
- barriques e tonneaux;
- botti in legno con capacità inferiore a 1.000 litri;
- tini con capacità inferiore a 450 litri;
- l'impianto di refrigerazione relativo allo scambiatore di calore per raffreddamento del pigiato e/o mosto e/o vino;
- l'impianto di refrigerazione, relativo a tasche o piastre predisposte per il raffreddamento e/o riscaldamento dei serbatoi già presenti in cantina.